

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6523 del 13/11/2025
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., art. 208 - L. n.13/2015. Ditta: ECO-FRANTUMAZIONI SRL - Misano Adriatico. MODIFICA SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2020-6431 del 31/12/2020 e s.m.i., finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006, Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ex art.124 D.Lgs. n.152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n.447/1995. Impianto ubicato in Comune di MISANO ADRIATICO, VIA CELLA RAIBANO, 13.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6799 del 13/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., art. 208 - L. n.13/2015. Ditta: ECO-FRANTUMAZIONI SRL - Misano Adriatico. MODIFICA SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2020-6431 del 31/12/2020 e s.m.i., finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006, Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ex art.124 D.Lgs. n.152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n.447/1995.

Impianto ubicato in Comune di MISANO ADRIATICO, VIA CELLA RAIBANO, 13.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- la *Legge 07 aprile 2014, n.56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale del 30 luglio 2015, n.13*, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, con la quale a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante ARPAE, esercita le funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Unica ai sensi

dell'art.208 del D.Lgs.152/2006;

VISTI in particolare:

- l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale Autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna. 13.10.2003, n.1991*, che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;

VISTI inoltre:

- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- il Decreto Ministeriale 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il Decreto Ministeriale n. 69 del 28.03.2018 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
- la Legge n. 447 del 26.10.1995 in materia di impatto acustico;
- la *Delibera del Consiglio SNPA 23/02/2022, n.156* che individua le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n.152/2006. Revisione gennaio 2022;
- l'art.113 del D.Lgs. n. 152/2006, in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia;

- l'art.124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art.269 del D.Lgs. n. 152/2006, che regola il rilascio di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti;
- la Circolare Ministeriale n.1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", il Decreto del Ministero dell'Interno del 26.07.2022 in materia di prevenzione incendi e il Dpcm 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n.130 del 17.12.2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n.2291 del 27.12.2021;
- la D.D.G. n.68 del 28.05.2025, avente ad oggetto sia la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE Emilia-Romagna sia l'approvazione del Manuale organizzativo della stessa Agenzia;
- la D.D.G di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.616 del 12.08.2025, con la quale si è provveduto all'Assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Khadivi Faranghis Maria con la qualifica di Dirigente amministrativo;
- l'atto di delega (prot. n. 189759 del 27/10/2025) all'assunzione dei Provvedimenti finali di Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di impianti di rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, disposto da Stefano Renato de Donato, in qualità di dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ARPAE ;
- la D.D.G. di ARPAE n.26 del 13.03.2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

PREMESSO che la ditta ECO-FRANTUMAZIONI SRL, avente sede legale e sede

dell'impianto in Comune di MISANO ADRIATICO, VIA CELLA RAIBANO, 13, risulta titolare di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006 rilasciata da ARPAE SAC di Rimini con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2020-6431 del 31.12.2020 e s.m.i., avente scadenza al 31.12.2030, per la gestione dell'impianto finalizzato a svolgere l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, e comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale (canale di scolo consorziale Raibano) ex art. 124 D.lgs. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, dalla ditta ECO-FRANTUMAZIONI SRL in data 26.03.2025 (ns. prot. n.0056848), finalizzata alla modifica sostanziale dell'autorizzazione stessa, mediante modifiche di seguito sintetizzate volte a:

- ammettere nuovi codici EER alle operazioni R13/R12 e, con specifico riferimento al codice EER 170604, richiedere la gestione di tutti i materiali isolanti, accoppiati e non;
- destinare allo svolgimento delle operazioni di recupero R12/R5 l'area adibita, allo stato attuale, ad area stoccaggio dei rifiuti in uscita attraverso il posizionamento di ulteriori n.3 cassoni scarrabili e la pavimentazione dell'intera area corrispondente a una superficie complessiva di 1517 m²;
- apportare modifiche ai rifiuti ammessi per le operazioni R13/R12/R5 finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto di cui: inserimento di nuovi codici EER; ammissibilità alle operazioni del rifiuto EER 170101 anche con stato fisico SP; rinuncia alla cessazione della qualifica di rifiuto EER 170506 ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs.152/2006 (nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art.184-quater del D.Lgs.152/2006 - materiali di dragaggio);
- apportare modifiche agli Allegati da C1-rev1 a C7-rev1 alla DET-AMB-2022-101 del 12.01.2022 in merito ai relativi criteri specifici, da adottare per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art-184-ter comma 3, ed all'inserimento del codice EER 170506;
- rendere reversibili i box numerati in planimetria da 8 a 14 destinati allo stoccaggio delle

- miscele prodotte dall'operazione di accorpamento (R12) dei rifiuti;
- inserimento di nuove macchine, al fine di migliorare l'efficienza, razionalizzando le produzioni e riducendo consumi ed usure;
 - modifiche all'area di accesso all'impianto di cui: pavimentazione di una superficie complessiva di 850 m²; installazione di un lavaruote per la pulizia dei mezzi; installazione di una seconda pesa per i mezzi in ingresso/uscita dall'impianto; posizionamento di n.3 cassoni scarrabili vicino al box 1 adiacente alla pesa;

DATO ATTO che, con le suddette modifiche, l'istante comunica:

- l'invarianza della capacità massima autorizzata di trattamento rifiuti e del quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio;
- l'invarianza dello stabilimento rispetto a quanto indicato dai seguenti titoli abilitativi: autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ed autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'invarianza in merito all'attività di recupero del rifiuto EER 170302, finalizzata alla produzione di aggregato di conglomerato bituminoso che cessa la qualifica di rifiuto ex comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006 nel rispetto dei criteri individuati dal D.M. n.69/2018 ;

VISTO inoltre che, con l'istanza suddetta, l'interessato ha anche presentato:

- calcolo del volume massimo di laminazione delle acque meteoriche in relazione alle nuove superfici oggetto di impermeabilizzazione (complessiva da progetto di circa 3100 m²), finalizzato all'adeguamento del sistema di trattamento in continuo delle acque meteoriche attraverso l'installazione di nuove vasche di laminazione;
- valutazione previsionale di impatto acustico sulla base dell'assetto rappresentativo dell'attività, considerando l'utilizzo contemporaneo di n.1 frantumatore e n. 1 vibrovaglio caricati con i relativi escavatori, e n.2 pale;
- la documentazione attestante l'istanza presentata al Comune di Misano Adriatico per l'ottenimento del titolo abilitativo specifico per gli interventi di carattere edilizio/urbanistico previsti;

RITENUTO che le modifiche presentate all'impianto già autorizzato non prevedono modifiche di progetto (ad. es.operazione di recupero e relativi quantitativi), l'istanza non è soggetta a procedimento di "Verifica di assoggettabilità a V.I.A." di cui alla parte II del

D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. Emilia-Romagna n.4 del 20.04.2018;

CONSIDERATO che:

- l'istanza di modifica sostanziale del Provvedimento n. DET-AMB-2020-6431 e smi si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 26.03.2025, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. prot. n.0068423 in data 10.04.2025;
- veniva indetta apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - si insediava svolgendo una prima seduta in modalità sincrona e telematica in data 13.05.2025 (convocata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento), da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al gestore in data 15.05.2024 con nota ns. prot. n.0090056, con interruzione dei termini del procedimento;
 - a seguito della presentazione da parte dell'interessato della documentazione integrativa in data 16.06.2025 (ns. prot. n.0107674.E), con riavvio dei termini del procedimento, in data 15.07.2025 si teneva in modalità sincrona e telematica la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi convocata in data 18.06.2025 con prot. ARPAE n.0110496.U, che terminava i propri lavori con l'unanime consenso alla modifica sostanziale del Provv. n. DET-AMB-2020-6431 e smi, a meno dell'inoltro da parte del Comune di Misano Adriatico della documentazione conclusiva in relazione all'endoprocedimento per il rilascio del Titolo Edilizio, fornita in data 08.10.2025 (prot. ARPAE n.0177925.E), e del chiarimento in capo al SAC di ARPAE Rimini in merito al parere di competenza espresso dal Consorzio di Bonifica ed alla possibile destinazione delle sabbie da ripascimento anche alle altre province della Regione;
- risultano pertanto acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- con nota del 29.07.2025, prot. ARPAE n.0136207.E, l'interessato chiedeva di integrare anche la norma UNI EN 13139 "aggregati per malte" tra i criteri da soddisfare per la cessazione della qualifica di rifiuto individuati all'allegato C1-Rev.1, a seguito della quale è stata richiesta al Servizio Territoriale, in data 05.08.2025 (prot. n.0141262.I), l'espressione del parere di competenza, pervenuto il 04.09.2025 (prot. n.0156756.I);
- in data 30.07.2025, con nota prot. ARPAE n.0137513.E, l'interessato trasmetteva la documentazione richiesta il 25.07.2025 dal Comune di Misano Adriatico (ns. prot.

n.0134549.E), nell'ambito dell'endoprocedimento per il rilascio del Titolo Edilizio, al fine di integrare e correggere la modulistica CILA;

- come da dichiarazione dell'interessato acquisita con ns. prot. n.0056848 del 26.03.2025:
 - l'impianto risulta assoggettato alla normativa in materia di prevenzione incendi (DM 26.07.2022);
 - l'impianto risulta in possesso di certificazione ambientale conforme alla normativa UNI EN ISO 14001:2015 (certificato n.2878) rilasciata da Quaser Certificazioni S.r.l. e con scadenza al 21.01.2026;
 - in data 21.01.2025 la Prefettura di Rimini ha avviato l'istruttoria relativa alla comunicazione dell'interesse a permanere iscritto nell'elenco delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa (c.d. White list) di cui al D.P.C.M. 18.04.2013;

VISTO che la modifica richiesta è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data prot.
1	Relazione tecnica - Rev.0	26.03.2025
2	Allegato 2 - scheda riassuntiva rifiuti gestiti - Rev.0	26.03.2025
3	Valutazione previsionale di impatto acustico - Rev.0	26.03.2025
4	Documentazione per CILA	26.03.2025
4	Relazione di riscontro alle integrazioni richieste	16.06.2025
5	Planimetria layout dell'impianto	16.06.2025
6	Planimetria scarichi idrici	16.06.2025
7	Tavola integrativa 04/06/2025 Comune di Misano Adriatico	16.06.2025
8	Schede tecniche, marcatura CE, manuali d'uso dei macchinari	16.06.2025

ACQUISITI agli atti

- il parere favorevole condizionato espresso dal Consorzio di bonifica della Romagna (ns. prot. n.0126294.E del 14.07.2025) riferito alla sola compatibilità idraulica e relativamente allo scarico di acque meteoriche di dilavamento;
- la nota di riscontro pervenuta con ns. prot. n.0111626.E del 20.06.2025, che ribadisce quanto già comunicato con nota ns. prot. n.0075967 del 22.04.2025, con la quale il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. riferisce che, agli atti del suddetto

Comando, è presente una pratica con attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco rientrante al punto 13.1.A dell'allegato I del DPR 151/2011 con validità al 22.11.2028 e dispone in merito alle procedure da attuare, in caso di modifiche, ai sensi del DM 7/08/2012 ai fini della sicurezza antincendio;

- la nota di riscontro del Comune di Misano Adriatico (ns. prot. n.0177925.E del 08.10.2025), relativa alla compatibilità urbanistica del progetto presentato, condizionata al mantenimento della permeabilità esistente;
- la Relazione Tecnica, comprensiva del parere del Servizio Territoriale di ARPAE reso ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs.152/2006, pervenuta in data 16.07.2025 (prot. n.0128040.I), con la quale non si rilevano motivi ostativi dal punto di vista ambientale alle modifiche proposte dall'interessato e, per la parte afferente alla gestione dei rifiuti, si ritiene necessario aggiornare le prescrizioni contenute nel Prov. n. DET-AMB-2020-6431, così come riportate nella parte dispositiva;
- l'assenso, ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, della L. n.241/1990, dell'AUSL che, regolarmente convocata alla seduta conclusiva della CdS, non ha partecipato alla stessa;

DATO ATTO della presenza di alcuni refusi nella Relazione Tecnica prodotta dal Servizio territoriale di ARPAE, modificati direttamente in sede di redazione del presente atto, d'accordo con il suddetto Servizio;

VERIFICATO CHE:

- la ditta ha liquidato i costi istruttori necessari alla modifica sostanziale del Prov. n. DET-AMB-2020-6431 e smi, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n.926 del 05.06.2019;
- la ditta in esame ha prestato la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. Emilia-Romagna n.1991/2003 (polizza n.2313556 del 15.02.2021 e s.m. rilasciata da COFACE S.A.), in adempimento a quanto stabilito dal sopracitato Provvedimento, il cui importo rimane adeguato a seguito delle modifiche richieste in quanto non varia la potenzialità annua dell'impianto;
- l'iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18/04/2013, è stata aggiornata con scadenza al 22.09.2026;

CONSIDERATO che:

- sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, non si ravvisano motivi ostativi dal punto di vista ambientale all'esercizio del suddetto impianto, in quanto si riscontra la rispondenza alle norme tecniche generali in materia di tutela ambientale concernenti gli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- si è ritenuto opportuno accorpate gli allegati C1-Rev1 e C2-Rev1 al Provv. n. DET-AMB-2022-101 in un unico allegato All. C1-Rev2 - Aggregati misti riciclati. tenuto conto dell'oggetto delle modifiche richieste;

RITENUTO che possa darsi luogo la modifica del Provv. n. DET-AMB-2020-6431 e s.m.i., nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di **MODIFICARE**, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, da ARPAE SAC di Rimini con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2020-6431 del 31.12.2020 e s.m.i., alla ditta ECO-FRANTUMAZIONI SRL, avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di MISANO ADRIATICO, VIA CELLA RAIBANO, 13, finalizzata a svolgere l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e

rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale (canale di scolo consorziale “Raibano Ramo via dell’Ecologia affl.1 SX”) ex art.124 D.Lgs. n.152/2006 - competenza di ARPAE;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269, comma 8, del D.Lgs. n.152/2006 - competenza di ARPAE;
- comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n.447/1995 - competenza del Comune di Misano Adriatico;

2. che la ditta presenti, entro 90 giorni dal ricevimento della presente e a pena di revoca dell’autorizzazione in caso di inadempienza, l’appendice alla garanzia finanziaria (polizza n.2313556 del 15.02.2021 e s.m. rilasciata da COFACE S.A.), già prestata ai sensi della Del. G.R. n.1991/2003, riportante l’emissione del presente Provvedimento;
3. che l’attività oggetto della modifica non possa essere iniziata prima dell’accettazione **della garanzia finanziaria** di cui al precedente punto 2. dispositivo;
4. che la modifica richiesta e approvata è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici (i quali integrano ed aggiornano gli elaborati corrispondenti, di cui al punto 3 dispositivo Provv. n.DET-AMB-2020-6431 e s.m.i):

	ELABORATI	data prot.
1	Relazione tecnica - Rev.0	26.03.2025
2	Allegato 2 - scheda riassuntiva rifiuti gestiti - Rev.0	26.03.2025
3	Valutazione previsionale di impatto acustico - Rev.0	26.03.2025
4	Documentazione per CILA	26.03.2025
4	Relazione di riscontro alle integrazioni richieste	16.06.2025
5	Planimetria layout dell’impianto	16.06.2025
6	Planimetria scarichi idrici	16.06.2025
7	Tavola integrativa 04/06/2025 Comune di Misano Adriatico	16.06.2025
8	Schede tecniche, marcatura CE, manuali d’uso dei macchinari	16.06.2025

5. che le planimetrie dell’impianto allegate al presente Provvedimento, quali Allegati B1 e B2, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sostituiscono la planimetria di cui al punto 5, Provv. n.DET-AMB-2020-6431 e s.m.i.;

6. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;
7. che la ditta, entro 60 giorni dal termine dei lavori di modifica dell'impianto in oggetto, trasmetta ad ARPAE apposita dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto presentato, resa mediante asseverazione da parte di un tecnico abilitato;
8. che la ditta dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie, necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto, che dovranno garantire il mantenimento della permeabilità esistente, così come prescritto dal Comune di Misano Adriatico;
9. che la manutenzione ed il corretto funzionamento dell'immissione nel canale consortile, dei manufatti di trattamento delle acque e dei dispositivi di laminazione, sono a completa cura e spesa della ditta, Concessionario privato, così come prescritto dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
10. che, durante le fasi di lavorazione, nell'impianto possono operare contemporaneamente un massimo di n.6 macchinari, così come da configurazione tipo considerata nello studio di impatto acustico realizzato: un frantoio, un vaglio ed i relativi n.2 escavatori e n.2 pale;
11. di dare atto che, in base a quanto stabilito al punto 4 del Provv. n.DET-AMB-2022-101 del 12/01/2022, di modifica del Provv. n. DET-AMB-2020-6431, è ammesso:
 - a) il quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti pari a 56.000 tons., comprensivo sia dei rifiuti messi in riserva (R13) sia dei rifiuti sottoposti alle operazioni R12 ed R5;
 - b) il quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a 200.000 tons./a, per le operazioni di recupero (R12-R5);
12. che, per effetto delle modifiche approvate, le disposizioni relative all'attività di gestione di rifiuti, di cui ai punti da 8 a 53 del Provv. n. DET-AMB-2020-6431, sono sostituite come di seguito riportato:

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

13. che i rifiuti ammessi e le operazioni di recupero consentite, di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006, siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni consentite (*)
--------------------	-------------	---------------------------

010101	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	R13 - R12 - R5
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R13 - R12 - R5
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
010409	scarti di sabbia e argilla	R13 - R12 - R5
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
010412	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411	R13 - R12 - R5
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	R13 - R12 - R5
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	R13 - R12 - R5
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13 - R12 - R5
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	R13 - R12 - R5
080201	polveri di scarti di rivestimenti	R13 - R12 - R5
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	R13 - R12 - R5
100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	R13 - R12 - R5
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R13 - R12 - R5
100115	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 100114	R13 - R12 - R5
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	R13 - R12 - R5
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	R13 - R12 - R5
100202	scorie non trattate	R13 - R12 - R5
100903	scorie di fusione	R13 - R12 - R5
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	R13 - R12 - R5
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	R13 - R12 - R5
100912	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 100911	R13 - R12 - R5
101003	scorie di fusione	R13 - R12 - R5
101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	R13 - R12 - R5
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	R13 - R12 - R5
101114	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 101113	R13 - R12 - R5
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	R13 - R12 - R5
101203	polveri e particolato	R13 - R12 - R5
101206	stampi di scarto	R13 - R12 - R5
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13 - R12 - R5
101212	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211	R13 - R12 - R5
101301	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	R13 - R12 - R5
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	R13 - R12 - R5
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)	R13 - R12 - R5
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 - R12 - R5
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312	R13 - R12 - R5
101314	rifiuti e fanghi di cemento	R13 - R12 - R5
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13 - R12 - R5
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R13 - R12 - R5
120113	rifiuti di saldatura	R13 - R12 - R5

120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116	R13 - R12 - R5
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	R13 - R12 - R5
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	R13 - R12 - R5
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	R13 - R12 - R5
170101	cemento	R13 - R12 - R5
170102	mattoni	R13 - R12 - R5
170103	mattonelle e ceramiche	R13 - R12 - R5
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	R13 - R12 - R5
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 - R5
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 - R12 - R5
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505	R13 - R12 - R5
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R13 - R12 - R5
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13 - R12 - R5
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	R13 - R12 - R5
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	R13 - R12 - R5
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	R13 - R12 - R5
190401	rifiuti vetrificati	R13 - R12 - R5
190802	rifiuti da dissabbiamento	R13 - R12 - R5
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	R13 - R12 - R5
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	R13 - R12 - R5
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	R13 - R12 - R5
191205	vetro	R13 - R12 - R5
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13 - R12 - R5
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	R13 - R12 - R5
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	R13 - R12 - R5
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303	R13 - R12 - R5
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305	R13 - R12 - R5
200202	terra e roccia	R13 - R12 - R5
200301	rifiuti urbani non differenziati	R13 - R12 - R5
200303	residui della pulizia stradale	R13 - R12 - R5
200399 (**)	rifiuti urbani non specificati altrimenti	R13 - R12 - R5
010306	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	R13 - R12*
010308	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010307	R13 - R12*
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	R13 - R12*
150101	imballaggi di carta e cartone	R13 - R12*
150102	imballaggi di plastica	R13 - R12*
150103	imballaggi di legno	R13 - R12*
150106	imballaggi in materiali misti	R13 - R12*
170201	legno	R13 - R12*
170202	vetro	R13 - R12*
170203	plastica	R13 - R12*
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 (guaine bituminose)	R13 - R12*
170405	ferro e acciaio	R13 - R12*
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 1706 01 e 170603	R13 - R12*
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13 - R12*

190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 - R12*
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13 - R12*
200201	rifiuti biodegradabili	R13 - R12*

(*) operazioni di recupero R12 intesa come in attività di cernita;

(**) solo se inerti provenienti da territori colpiti da calamità e gestiti in situazione di emergenza sulla base di specifiche norme o ordinanze;

14. che l'attività R5 di recupero di sostanze inorganiche possa essere effettuata sia sui rifiuti messi in riserva (R13) sia su rifiuti ottenuti dalle attività di raggruppamento (R12);

Produzione EoW ai sensi art.184 ter comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 (D.M. n.69 del 28.03.2018 - granulato di conglomerato bituminoso):

15. che, con riferimento alla produzione di “granulato di conglomerato bituminoso”, siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti prodotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
16. che il conglomerato bituminoso (codice EER 170302), derivante dall'operazione di recupero R5, cessa la qualifica di rifiuto e diviene “granulato di conglomerato bituminoso” se soddisfa i criteri previsti dall'art.3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 dello stesso D.M., da inviare ad ARPAE, al termine del processo produttivo di ciascun lotto;
17. che, relativamente ai rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso di cui al codice EER 170302, la norma tecnica di riferimento è costituita dal D.M. n. 69 del 28 marzo 2018 limitatamente ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, e dal D.M. 05.02.1998, limitatamente alle norme tecniche di cui all'Allegato 5;
18. che, qualora non sussistano le condizioni di cui al punto precedente, il conglomerato bituminoso resti classificato come rifiuto e come tale sia avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006:

19. di individuare, negli allegati sotto riportati, le condizioni e i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006:
- All. C1-Rev2 - Aggregati misti riciclati;
 - All. C3-Rev2 - Sabbie per riempimento;

- All. C4-Rev2 - Materiali per processi termici - cementifici
 - All. C5-Rev2 - Materiali per processi termici - fornaci;
 - All. C6-Rev2 - Materiali per riempimenti/ricopertura/ingegneria - discariche
 - All. C7-Rev2 - Sabbie per ripascimento;
- 20.** che ogni lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 sia dichiarato conforme attraverso la **dichiarazione di conformità**, che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato il materiale e ad ARPAE Rimini;
- 21.** che la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente sia resa con le indicazioni riportate nell'**Allegato D-Rev.1** del presente Provvedimento e sia conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento, così come individuate agli allegati C al presente Provvedimento;
- 22.** che i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto (EoW) al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui ai punti 20 e 21;
- 23.** che, ai fini della dimostrazione della conformità della gestione dei materiali prodotti ai criteri di cui al punto 21, la ditta mantenga ed aggiorni la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015, rilasciata da organismo certificatore accreditato;
- 24.** di eliminare le disposizioni ai punti da 21 a 25 di cui al Provv. n. DET-AMB-2020-6431 relative alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art.184-ter del D.Lgs.n.152/2006, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art.184-quater del D.Lgs. n.152/2006 - materiali di dragaggio;

Nella gestione dei rifiuti devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 25.** i cumuli dei lotti di materiale recuperato, che cessano la qualifica di rifiuto, dovranno essere provvisti di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della dichiarazione di conformità;
- 26.** l'altezza di tutti i cumuli presenti nell'impianto non dovrà superare i 5 metri;
- 27.** dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto, percorribile e libera da rifiuti, di almeno 4 metri dalla base della piantumazione perimetrale alla base dei cumuli;
- 28.** dovrà essere garantita la percorribilità con gli automezzi all'interno del sito e il diretto accesso ai cumuli;
- 29.** non potranno essere realizzate "rampe" sui cumuli di rifiuti o qualsivoglia

sopraelevazione dei cumuli;

30. dovrà essere garantita la netta separazione tra i cumuli di rifiuti da trattare, i cumuli di materiale trattato in attesa della certificazione di cessazione della qualifica di rifiuto ed i materiali prodotti già in possesso della dichiarazione di conformità e provvisti di apposita cartellonistica;
31. i contenitori utilizzati per la messa in riserva ed il deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere a norma ed in buone condizioni di conservazione al fine di garantire la tenuta, muniti di dispositivi/teli di copertura e sottoposti alle operazioni di pulizia preventivamente all'inserimento di rifiuti che concorrono alla produzione di un diverso materiale che cessa la qualifica di rifiuto rispetto a quanto precedentemente stoccato;
32. qualora i contenitori vengano lavati con acqua, questa dovrà essere recuperata integralmente e successivamente smaltita come rifiuto in conformità alla normativa vigente;
33. i rifiuti da sottoporre a cernita (R12) dovranno essere mantenuti separati per cod. EER ed inoltre:
 - i rifiuti ottenuti dalla cernita dovranno essere stoccati in aree separate e distinte munite di apposita cartellonistica nella quale viene indicato il cod. EER;
 - al termine dell'operazione R12 cernita, i rifiuti dovranno mantenere lo stesso cod. EER in ingresso e avviati ad impianti che ne attuino l'effettivo recupero;
34. relativamente ai rifiuti contenenti materiale organico (ad esempio i cod. EER 200138 e 200201), date le loro caratteristiche organiche, dovrà essere garantita la non fermentazione e/o la produzione di sostanze odorigene;
35. l'operazione R12 quale raggruppamento è consentita esclusivamente tra i rifiuti individuati all'allegato C corrispondente, di cui al presente Provvedimento;
36. al termine dell'operazione R12 quale raggruppamento, prima di effettuare il recupero (R5), i rifiuti dovranno essere raggruppati in cumuli per matrici omogenee. La "baia" utilizzata per lo stoccaggio di detti rifiuti deve riportare la tipologia di materiale che cessa la qualifica di rifiuto a cui sarà destinata. Sono ammessi al raggruppamento R12 solo i rifiuti che sono stati sottoposti alla classificazione analitica (omologa o singola analisi);
37. i rifiuti con caratteristiche fisiche fangoso palabile potranno essere gestiti solo se hanno un residuo secco (a 105°C) tale da non produrre percolato e in ogni caso non inferiore al 40%. Detti rifiuti non dovranno avere caratteristiche odorigene né dare luogo a fenomeni di fermentazione e in ogni caso dovranno avere TOC inferiore al 3%. Inoltre, dovranno

- essere sottoposti a test di cessione (allegato 3 del D.M. 05.02.1998) al fine di garantire che l'eventuale loro dilavamento non generi trascinarsi di contaminanti;
38. la ditta può gestire i rifiuti identificati con cod. EER 100101, 100103, 100115, 100117, 190102 e 190112 che abbiano una concentrazione di PCDD < 0.1 ppb s.s. nonché PCB e PCT < 5 ppm s.s.;
 39. i rifiuti di cui al punto precedente, al fine di verificare la possibile lisciviazione dei medesimi, devono essere conformi al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998;
 40. i rifiuti identificati con codici EER 120102, 120103, 120113, 120117, 120121, 170405, proprio per la loro natura metallica, potranno essere gestiti solo se sottoposti a verifica radiometrica secondo la procedura conforme alle norme UNI 10897 di più recente emanazione. Nel caso in cui la ditta effettui tali verifiche all'ingresso dell'impianto, le risultanze di tale attività dovranno essere riportate su apposito registro a disposizione degli organi di controllo. Dovranno essere presenti in ditta e aggiornate la "carta di controllo" e la "procedura di sorveglianza radiometrica" redatte da Esperto Qualificato ai sensi del D.Lgs. n.230/95;
 41. i rifiuti identificati con codici EER 170504 o 170904, e comunque tutti rifiuti che hanno quale componente prevalente terreno, dovranno essere caratterizzati, per tale frazione, ai sensi della tabella 1 allegato V parte quarta del D.Lgs n.152/06. La ditta dovrà gestire separatamente i rifiuti conformi alla colonna A da quelli conformi alla colonna B della suddetta tabella. Inoltre non potranno essere gestiti rifiuti con concentrazioni superiori ai limiti di cui alla colonna B della tabella 1 allegato V parte quarta del D.Lgs n.152/06;
 42. la ditta dovrà prevedere delle aree dove mettere in riserva (R13) i rifiuti, separati per codice EER in ingresso e i rifiuti non caratterizzati dal produttore ma che sono identificati con codice EER che prevede il "codice a specchio" in attesa della caratterizzazione per poi avviarli alle attività di recupero. Detti cumuli non devono eccedere il quantitativo di 1.000 t e/o 600 m³;
 43. i rifiuti urbani, seppur con codice a specchio, possono essere ritirati senza analisi di caratterizzazione purché conferiti esclusivamente dal gestore del Servizio Pubblico o da ditte da esso incaricate;
 44. i rifiuti messi in riserva (R13) dovranno essere separati dai rifiuti prodotti (deposito temporaneo);
 45. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER; i cumuli ed i cassoni adibiti al contenimento dei rifiuti dovranno essere

- dotati di cartellonistica atta all'identificazione del rifiuto contenuto, riportante codice EER e denominazione del rifiuto;
46. il deposito dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
 47. i cumuli di rifiuti con stato fisico "solido polverulento" dovranno essere coperti con teli. Oltre a quanto già previsto per la gestione delle emissioni diffuse la movimentazione e le attività di recupero effettuate sui rifiuti polverulenti dovranno essere effettuate con costante funzionamento di irrigatori;
 48. è fatto obbligo di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica costantemente puliti ed in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo alla manutenzione del verde ed a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione;
 49. nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
 50. i rifiuti urbani (definiti all'art.183 c.1. lett. b-ter del D.Lgs. n.152/2006) dovranno essere avviati esclusivamente al recupero;
 51. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006;
 52. che alla chiusura definitiva dell'impianto venga attuato il Piano di ripristino ambientale trasmesso da codesta ditta (datato 05.10.2020) e depositato agli atti;
 53. di rammentare:
 - che, preso atto delle dichiarazioni della ditta circa l'esenzione dall'obbligo della registrazione ex art. 2, paragrafo 7, lettera b), Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) dei materiali prodotti, resta a carico della ditta stessa la corretta ed idonea conservazione della documentazione idonea a dimostrare la stessa esenzione;
 - relativamente agli adempimenti disposti dal regolamento (CE) n.1907/2006 - REACH, che le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati, nel caso in cui non risultassero esenti ai sensi del suddetto Regolamento REACH o non fossero già state registrate da altri soggetti, dovranno essere registrate secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento;
 - che il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi circa

la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi degli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.Lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

- che l'Autorizzazione rilasciata con Provvedimento n.6431 del 31.12.2020 è efficace fino al 31.12.2030;

54. di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento n.6431 del 31.12.2020 e s.m.i. relative a:

- scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale (ex art.124 del D.Lgs.n.152/2006);
- emissioni in atmosfera (ex. art.269 c.8 del D.Lgs.n.152/2006);

Altre disposizioni generali:

55. il presente Provvedimento dovrà essere conservato presso la sede della ditta, unitamente ai precedenti Provvedimenti, ed esibiti in caso di eventuali richieste di controllo;

56. di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti;

57. di rammentare che, qualora la ditta intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica del presente Provvedimento;

58. di rammentare che sia mantenuta valida la certificazione antincendio;

59. di rammentare che si provveda all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

60. di rammentare che la ditta dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO in possesso della ditta stessa;

61. di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'Autorizzazione andranno inoltrate ad

- ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
62. di comunicare il presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
 63. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
 64. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
 65. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 66. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
 67. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

La Responsabile delegata
dott.ssa Faranghis Maria Khadivi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.